SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 maggio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

98G0164

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 aprile 1998, n. **129.**

Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a lire 100 milioni annue a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

TREATY

between the Italian Republic and the Republic of Croatia concerning Minority Rights

The Italian Republic and the Republic of Croatia (hereinafter "the Parties"),

- Considering that the best protection of minorities as described in the provisions of this Treaty is in the interest of the Parties;

- Mindful of the Treaties concerning the protection of human and minority rights, in particular:
  - International Covenant on Civil and Political Rights;
  - International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
  - International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;
  - Convention Against Discrimination in Education;
  - Convention on the Rights of the Child;
  - Framework Convention for the Protection of National Minorities;
  - Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;

- Taking into account the relevant international instruments adopted both in universal or regional organizations:
  - Universal Declaration of Human Rights;
  - Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities;
  - Basic OSCE documents, especially those concerning the human dimension and the protection of Minorities;
  - Central European Initiative Instrument for the Protection of Minority Rights;

- Taking into account that the Republic of Croatia is one of the successor States of the former Socialist Federal Republic of Jugoslavia;

- Considering the necessity of a close cooperation between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia in order to achieve the highest common standards of the protection of the Italian Minority in both States as well as an efficient communication between the members of the Italian Minority living in both States;

- Determined to implement the Memorandum of Understanding on the protection of the Italian Minority in Croatia and Slovenia, signed by Italy and Croatia in Rome on January 15, 1992, in view of remedying the consequences of the separation of the Italian Minority in two separate States;

have agreed as follows:

Art. 1

The Republic of Croatia confirms, in accordance with its Constitutional Law on Human Rights and Freedoms and the Rights of National and Ethnic Communities or Minorities in the Republic of Croatia of December 4, 1991, the recognition of the autochtonous character and the unity of the Italian Minority and its specific characteristics. In this context the Republic of Croatia will take the necessary steps for the protection of the Italian Minority in compliance with said principles.

Art. 2

The Republic of Croatia undertakes to guarantee the respect of the acquired rights of the Italian Minority under international treaties and domestic legal order of the predecessor State in the territory of the Republic of Croatia, as well as the respect of the new rights of the Italian Minority contained in the domestic legal order of the Republic of Croatia.

Art. 3

Taking into account the relevant international documents mentioned in the preamble, the Republic of Croatia undertakes to grant, at the highest achieved level, the uniformity of treatment in its legal order of the Italian Minority within its territory; this uniformity may be achieved through the gradual extension of the treatment granted to the Italian Minority in the former Zone B to the areas of the Republic of Croatia traditionally inhabited by the Italian Minority and its Members.

Art. 4

The Republic of Croatia recognizes the "Unione Italiana", which under the Croatian legislation possesses the legal personality, as the Organization representing the Italian Minority.

Art. 5

The Republic of Croatia guarantees full freedom of movement to the members of the Italian Minority from and to the Republic of Slovenia in view of maintaining the close relations existing before 1992.

Art. 6

The Republic of Croatia guarantees freedom of work in its own territory to Slovenian citizens members of the Italian Minority engaged in the minority related activities, such as "Unione Italiana", other institutions, schools, media, etc..

Art. 7

The Republic of Croatia commits itself to protect the Slovenian citizens belonging to the Italian Minority and currently employed in its own territory against discrimination in their working activities on grounds of citizenship, in accordance with I.L.O. standards.

Art. 8

Without prejudice to the implementation by the Parties of all the provisions included in the present Treaty, and taking into account the provisions contained in the "Statuto" of the Molise Region, the Italian Republic undertakes to grant the Croatian autochthonous Minority in the territory of traditional settlement where its presence has been ascertained, to preserve and freely express its cultural identity and heritage, to use its mother tongue in private and in public and to establish and maintain its cultural institutions and associations.

Art. 9

This Treaty shall be ratified and shall enter into force upon the exchange of the instruments of ratification.

Done at Zagreb on 5th December 1996 in two originals, in English.

For the Italian Republic

For the Republic of Croatia

M. Granić

TRADUZIONE NON UFFICIALE

TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CROAZIA SUI DIRITTI DELLE MINORANZE

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia (d'ora in avanti "le Parti"),

- Considerando che la migliore protezione delle minoranze quali descritte nelle disposizioni di questo Trattato è nell'interesse delle Parti;

- Memori dei Trattati concernenti la protezione dei Diritti dell'Uomo e delle Minoranze, in particolare:

  - il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici;
  - il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali;
  - la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale;
  - la Convenzione contro la Discriminazione nel Campo dell'Insegnamento;
  - la Convenzione sui Diritti del Fanciullo;
  - la Convenzione Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali;
  - la Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali;

- Tenendo conto degli strumenti internazionali pertinenti adottati nell'ambito delle organizzazioni universali o di quelle regionali:
  - la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;
  - la Dichiarazione sui Diritti delle Persone Appartenenti alle Minoranze Nazionali o Etniche, Religiose e Linguistiche;
  - i documenti fondamentali del'OSCE, segnatamente quelli riguardanti la dimensione umana e la protezione delle Minoranze;
  - lo Strumento dell'Iniziativa Centro-Europea per la Protezione dei Diritti delle Minoranze;

- Tenendo conto che la Repubblica di Croazia è uno degli Stati successori dell'ex-Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia;

- Ritenendo necessaria una stretta cooperazione tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Croazia al fine di realizzare i più elevati standard comuni per la protezione della Minoranza Italiana nei due Stati, nonchè una efficace comunicazione tra i membri della Minoranza Italiana che vivono nei due Stati;

- Decisi a dare attuazione al Memorandum d'Intesa sulla protezione della Minoranza Italiana in Croazia e in Slovenia, firmato dall'Italia e dalla Croazia a Roma il 15 gennaio 1992, allo scopo di porre rimedio alle conseguenze della separazione della Minoranza Italiana in due Stati distinti;

hanno concordato quanto segue:

Art. 1

La Repubblica di Croazia, in conformità alla sua Legge Costituzionale sui Diritti e le Libertà dell'Uomo e sui Diritti delle Comunità Nazionali ed Etniche o Minoranze nella Repubblica di Croazia del 4 dicembre 1991, conferma il riconoscimento del carattere autoctono e dell'unità della Minoranza Italiana e delle sue caratteristiche specifiche. In questo contesto la Repubblica di Croazia prenderà le misure necessarie per la protezione della Minoranza Italiana in applicazione dei suddetti principi.

Art. 2

La Repubblica di Croazia si impegna a garantire il rispetto dei diritti acquisiti della Minoranza Italiana in base ai Trattati internazionali e all'ordinamento giuridico interno dello Stato predecessore nel territorio della Repubblica di Croazia, come pure il rispetto dei nuovi diritti della Minoranza Italiana contenuti nell'ordinamento giuridico interno della Repubblica di Croazia.

Art. 3

Tenendo conto dei documenti internazionali pertinenti menzionati nel preambolo, la Repubblica di Croazia si impegna a concedere, al più elevato livello raggiunto, l'uniformità di trattamento nel suo ordinamento giuridico della Minoranza Italiana all'interno del suo territorio; tale uniformità può essere realizzata attraverso la graduale estensione del trattamento concesso alla Minoranza Italiana nell'ex-Zona B alle aree della Repubblica di Croazia tradizionalmente abitate dalla Minoranza Italiana e dai suoi Membri.

Art. 4

La Repubblica di Croazia riconosce l'"Unione Italiana", che in base alla legislazione croata possiede personalità giuridica, come l'Organizzazione che rappresenta la Minoranza Italiana.

Art. 5

La Repubblica di Croazia garantisce piena libertà di movimento ai membri della Minoranza Italiana da e per la Repubblica di Slovenia al fine di mantenere le strette relazioni esistenti prima del 1992.

Art. 6

La Repubblica di Croazia garantisce la libertà di lavoro nel proprio territorio ai cittadini Sloveni membri della Minoranza Italiana impegnati in attività che riguardano la Minoranza, come l'"Unione Italiana", altre istituzioni, scuole, media, ecc.

Art. 7

La Repubblica di Croazia si impegna a salvaguardare i cittadini Sloveni appartenenti alla Minoranza Italiana e che sono impiegati nel suo territorio da discriminazioni nelle loro attività lavorative fondate sulla cittadinanza, in conformità agli standard dell'O.I.L.

Art. 8

Senza pregiudizio per l'attuazione ad opera delle Parti di tutte le disposizioni incluse nel presente Trattato, e tenendo conto delle disposizioni contenute nello "Statuto" della Regione Molise, la Repubblica Italiana si impegna a concedere alla Minoranza Croata autoctona nel territorio di tradizionale insediamento dove la sua presenza è stata accertata, di preservare e di esprimere liberamente la propria identità e retaggio culturali, di usare la propria madrelingua in privato e in pubblico e di stabilire e mantenere le proprie istituzioni e associazioni culturali.

Art. 9

Il presente Trattato è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto a Zagabria il 5 novembre 1996, in duplice originale, in lingua inglese.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3792):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) e dal Ministro dell'interno (NAPOLITANO) il 2 giugno 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 giugno 1997, con pareri delle commissioni I, V, VII e XI.

Esaminato dalla III commissione il 3 dicembre 1997.

Esaminato in aula e approvato il 14 gennaio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3003):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 febbraio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 febbraio e 11 marzo 1998.

Relazione scritta annunciata il 26 marzo 1998 (atto n. 3003/*A* - relatore sen. VOLCIC).

Esaminato in aula e approvato il 7 aprile 1998.

98G0176

LEGGE 28 aprile 1998, n. **130.**

Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. — *1.* Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4059):

Presentato dall'on. CONTENTO il 29 luglio 1997.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 settembre 1997.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 9 e 21 ottobre 1997.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 3 dicembre 1997.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, e approvato l'11 dicembre 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2944):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 14 gennaio 1998.

Esaminato dalla 1ª commissione il 28 gennaio 1998 e approvato, con modificazioni, il 17 marzo 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4059/*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 22 aprile 1998.

Esaminato dalla I commissione ed approvato il 23 aprile 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota al titolo e all'art. 1:

— La legge 21 marzo 1990, n. 53, reca: «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale».

98G0189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1998, n. 131.

Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, che prevede l'emanazione del relativo regolamento di attuazione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) decreto legislativo: il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

b) commissione: la commissione tecnico-consultiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 56;

c) prodotto destinato ad una alimentazione particolare: i prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

Art. 2.

Produzione e importazione

1. L'autorizzazione alla produzione e all'importazione a scopo di vendita dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo deve essere richiesta dall'impresa al Ministero della sanità per ogni prodotto.

2. La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, deve contenere:

a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;

b) il codice fiscale;

c) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o del venditore stabilito nell'Unione europea;

d) la denominazione di vendita del prodotto;

e) la classificazione proposta per il prodotto ai sensi dell'allegato 1 del decreto legislativo;

f) la forma di presentazione del prodotto;

g) il tipo di confezione ed il materiale di confezionamento;

h) il periodo di durabilità del prodotto espresso come termine minimo di conservazione o come data di scadenza ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

i) la composizione analitica centesimale media;

l) l'elenco degli ingredienti in ordine ponderale decrescente con la indicazione delle relative quantità;

m) la sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento;

n) il Paese di origine o di provenienza del prodotto, per i prodotti originari o provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e non contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo.

3. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata:

a) dalla attestazione relativa alla stabilità del prodotto sulla base di prove svolte, firmata dal responsabile legale oppure dal procuratore dell'impresa;

b) dalla documentazione sulle finalità, sulla valenza dietetica e sugli elementi particolari della composizione del prodotto;

c) dalle schede tecniche delle materie prime utilizzate;

d) dai metodi analitici ovvero da copia dell'estratto in caso di metodi codificati pubblicati;

e) dalla certificazione della composizione analitica centesimale del prodotto;

f) dalla attestazione relativa alla conformità dei materiali di confezionamento al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, firmata dal responsabile legale oppure dal procuratore dell'impresa;

g) da n. 3 copie della etichetta datate, timbrate e firmate, di cui una in bollo;

h) da n. 3 copie dei fogli illustrativi eventualmente annessi alle confezioni, datate, timbrate e firmate, di cui una in bollo;

i) da n. 1 marca da bollo;

l) dalla ricevuta del versamento della tariffa prevista dal decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 1993, e successive modificazioni.

4. Se la domanda è fatta da impresa stabilita nel territorio di Paese terzo non contraente l'accordo sullo spazio europeo, deve essere designata la persona incaricata di rappresentarla in Italia ed il suo domicilio.

5. Qualora il prodotto sia già legalmente commercializzato in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato contraente l'accordo sullo spazio economico europeo, la domanda deve contenere le generalità dell'impresa richiedente, integrate dal codice fiscale qualora l'impresa medesima risieda nel territorio della Repubblica.

6. Alla domanda di cui al comma 5, devono essere allegate:

a) una copia dell'etichetta usata in quello Stato;

b) una autocertificazione da cui risulti la conformità del prodotto alle norme vigenti in quello Stato;

c) un modello dell'etichetta utilizzata per la commercializzazione del prodotto nel territorio della Repubblica;

d) la ricevuta del versamento della tariffa prevista dal decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, e successive modificazioni;

e) l'elenco degli ingredienti in ordine ponderale decrescente con l'indicazione delle relative quantità;

f) la composizione analitica centesimale media e la durabilità del prodotto, qualora non risulti dall'etichetta;

g) il tipo di confezione ed il materiale di confezionamento.

7. L'autorizzazione viene rilasciata o negata dal Ministero della sanità, sentita la commissione, nei termini di cui all'articolo 5, informandone la regione nel cui territorio ha sede l'impresa.

8. Il provvedimento di autorizzazione contiene:

a) il nome o la ragione sociale, la sede e, nei casi richiesti, il codice fiscale dell'impresa;

b) la sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento, integrata dal nome del fabbricante o del confezionatore qualora chi commercializza sia persona diversa dal fabbricante o dal confezionatore, limitatamente ai prodotti fabbricati o confezionati in Italia o in Paesi terzi non contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo;

c) la denominazione di vendita del prodotto, la sua natura e il gruppo di appartenenza da individuarsi tra quelli indicati nell'allegato 1 al decreto legislativo;

d) l'elenco degli ingredienti in ordine ponderale decrescente con l'indicazione delle relative quantità;

e) la composizione analitica centesimale media e la durabilità del prodotto;

f) il peso o la capacità delle confezioni, la forma di presentazione delle confezioni ed il materiale di confezionamento;

g) il numero di autorizzazione e la data del rilascio.

9. Al provvedimento di cui al comma 8 viene allegata l'etichetta approvata, con l'eventuale foglio illustrativo approvato, la quale deve essere conforme, per modalità di indicazioni riportate, a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e, per quanto applicabile, dal decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.

10. Il parere della commissione non è richiesto nel caso in cui vengano apportate modifiche al provvedimento di autorizzazione relative:

a) al nome o alla ragione sociale o alla sede dell'impresa titolare dell'autorizzazione;

b) all'estensione o al trasferimento dell'attività produttiva in altro stabilimento;

c) a indicazioni che non riguardano aspetti nutrizionali;

d) a variazioni di peso o di volume e di tipo delle confezioni, che siano ininfluenti sulla stabilità e sulle modalità d'uso;

e) ai materiali di confezionamento;

f) alla veste grafica dell'etichetta;

g) ad aspetti della composizione sostanzialmente ininfluenti sulle caratteristiche nutrizionali del prodotto;

h) al marchio del prodotto o dell'impresa;

i) alla durabilità del prodotto sostanzialmente ininfluente sulle caratteristiche nutrizionali;

l) alla denominazione di vendita del prodotto.

Art. 3.

Stabilimenti di produzione e di confezionamento

1. L'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare di cui all'articolo 10 del decreto legislativo deve essere richiesta al Ministero della sanità.

2. La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 viene presentata per il tramite della Unità sanitaria locale competente per territorio e deve essere corredata:

a) dalla indicazione del nome o della ragione sociale, della sede dell'impresa interessata e dalla indicazione della sede dello stabilimento;

b) dalla planimetria dello stabilimento in scala non inferiore a 1:100;

c) dalla relazione sulle caratteristiche tecnico-costruttive, strutturali ed igienico-sanitarie dello stabilimento, in conformità alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

d) dalla indicazione delle attrezzature adibite alla produzione e delle tipologie produttive;

e) dalla documentazione dalla quale risulti che l'acqua usata nella preparazione dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare è conforme ai requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e che la stessa non beneficia di deroghe ai sensi degli articoli 16 e 17 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988;

f) dalla indicazione della disponibilità di un laboratorio di analisi proprio, con la relativa descrizione delle caratteristiche strutturali e delle attrezzature, ovvero dall'indicazione del laboratorio esterno al quale lo stabilimento intende affidare la effettuazione delle analisi biologiche, chimiche e fisiche, inserito nell'elenco di cui all'articolo 7;

g) dal nome e cognome, nonché qualifica professionale del responsabile del controllo di qualità del processo produttivo;

h) da copia dell'autorizzazione del sindaco del comune interessato allo smaltimento o all'allontanamento delle acque reflue di lavorazione, nonché indicazione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi;

i) dalla ricevuta del versamento della tariffa prevista dal decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, e successive modificazioni.

3. Qualora la domanda di cui al comma 1 sia presentata dal titolare di uno stabilimento che già produce alimenti di uso corrente, la domanda stessa deve essere corredata, oltreché della documentazione di cui alle lettere *a), d), e), f), g)* ed *i)* del comma 2, anche:

a) dalla copia dell'autorizzazione corredata della relazione del sopralluogo ispettivo, rilasciata dalla autorità sanitaria locale competente per territorio, concernente l'accertamento della conformità dei locali e degli impianti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

b) dalla documentazione dalla quale risulti l'efficace separazione del deposito dei costituenti peculiari di ciascun tipo di lavorazione, l'efficace rimozione dagli impianti di ogni residuo prima di cambiare tipo di lavo-

razione ivi compresa la lavorazione di prodotti appartenenti a gruppi diversi tra quelli destinati ad una alimentazione particolare;

c) dalla dichiarazione di impegno ad annotare su appositi registri di produzione, da tenersi in stabilimento, il giorno e l'ora delle singole lavorazioni.

4. L'autorizzazione viene rilasciata ovvero negata dal Ministero della sanità nei termini temporali di cui all'articolo 5 informandone la regione nel cui territorio ha sede lo stabilimento.

5. I prodotti destinati ad una alimentazione particolare possono essere prodotti e confezionati nello stesso stabilimento ovvero essere prodotti e preimballati nello stabilimento di produzione e confezionati successivamente in uno stabilimento di confezionamento.

Art. 4.

Etichette

1. Il modello delle etichette dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, da trasmettere al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo, deve essere presentato, in triplice esemplare, nella veste grafica utilizzata per la prima commercializzazione o in sua copia fotostatica datata, timbrata e firmata.

2. In caso di variazione al modello della etichetta si deve provvedere ad una nuova trasmissione del modello stesso.

3. L'elenco dei prodotti di cui al comma 1 viene pubblicato periodicamente a cura del Ministero della sanità nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il Ministero della sanità si avvale, per l'esame delle indicazioni riportate sui modelli di etichetta di cui al comma 1, di un apposito gruppo di esperti scelti tra i componenti della commissione.

Art. 5.

Termini temporali

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, viene rilasciata dal Ministero della sanità entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della istanza.

Art. 6.

Vigilanza sui prodotti

1. Il programma di vigilanza annuale di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo viene adottato conformemente alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande» pubblicato nel supplemento ordinario n. 132 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 7 novembre 1995.

Art. 7.

Laboratori di analisi non annessi agli stabilimenti di produzione e di confezionamento

1. I laboratori non annessi agli stabilimenti di produzione o di confezionamento devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dal Ministero della sanità.

2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 i laboratori sono tenuti a presentare al Ministero della sanità istanza diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere controlli analitici idonei a garantire che i prodotti corrispondano ai requisiti indicati dal decreto legislativo.

3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata dalla indicazione sulla idoneità delle strutture, della dotazione strumentale e del personale, nonché dalla copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità sanitaria locale ai fini dell'esercizio del laboratorio.

4. Il Ministero della sanità può effettuare dei sopralluoghi diretti a verificare la sussistenza presso i laboratori dei requisiti di cui al comma 3.

Art. 8.

Pubblicazione

1. Vengono periodicamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

a) le etichette relative ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare autorizzati dal Ministero della sanità;

b) l'elenco degli stabilimenti di produzione e di confezionamento con le relative tipologie produttive.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che si avvalgono dei laboratori di analisi non annessi agli stabilimenti medesimi, e i laboratori di analisi stessi sono tenuti ad adeguarsi, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, rispettivamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera *f)*, e dall'articolo 7, comma 2.

2. Per gli stabilimenti ed i laboratori di analisi che non si adeguano entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto alle prescrizioni di cui al comma 1, si provvede alla revoca dell'autorizzazione previa diffida, senza esito, ad adeguarsi entro il termine tassativo di sessanta giorni.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 11

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111, reca: «Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare»; l'art. 18 così recita:

«Art. 18 *(Regolamento di attuazione)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato sono emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le norme regolamentari occorrenti per l'integrazione e l'esecuzione del decreto medesimo.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 56, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al comma 1».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, concerne: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; l'art. 17, comma 1, così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro e i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali».

Note all'art. 1:

— Per il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111, vedi nelle note alle premesse.

— Il D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 56, reca: «Regolamento recante l'unificazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, concernente il regolamento di esecuzione della legge 29 marzo 1951, n 327, sulla disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici».

Note all'art. 2:

— Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari».

— Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777, modificato dal D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 108, reca: «Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari». Il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 108, qui citato, reca: «Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari».

— Il decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 1993, e successive modificazioni, reca: «Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1991 concernente la determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati».

— Il D.Lgs. 19 febbraio 1993, n. 77, reca: «Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari».

Note all'art. 3:

— Il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, reca: «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».

— Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, reca: «Attuazione della direttiva 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183»; gli articoli 16 e 17 così recitano:

«Art. 16 *(Valore massimo ammissibile)*. — 1. Il valore massimo ammissibile di superamento delle concentrazioni massime ammissibili stabilite per i parametri indicati nell'allegato I può essere determinato per singoli parametri o gruppi di parametri, su motivata richiesta della regione.

2. Il valore massimo ammissibile unitamente all'indicazione delle misure di risanamento da adottare, è determinato, in relazione alle specifiche situazioni suscettibili di deroga, dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio superiore di sanità.

3. Per le acque di cui alla lettera *b)*, comma 1, dell'art. 2, si applicano esclusivamente i valori per i parametri tossici e microbiologici previsti, rispettivamente, nelle tabelle D ed E dell'allegato I, nonché degli altri parametri il cui mancato rispetto possa pregiudicare la salubrità del prodotto alimentare finale».

«Art. 17 *(Deroghe)*. — 1. Deroghe al presente decreto possono essere disposte dalla regione competente nelle seguenti circostanze:

a) situazioni relative alla natura ed alla struttura dei terreni dell'area della quale è tributaria la risorsa idrica;

b) situazioni relative a circostanze meteorologiche eccezionali.

2. In nessun caso le deroghe di cui al comma 1 possono riguardare i fattori tossici e microbiologici, né comportare un rischio per la salute pubblica.

3. In caso di grave emergenza idrica, ove l'approvvigionamento di acqua non possa essere assicurato in nessun altro modo, può essere disposta la deroga alle concentrazioni massime stabilite dal presente decreto nell'allegato I, fino al raggiungimento del valore massimo ammissibile, che è determinato dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 16, in modo che tale superamento non presenti assolutamente un rischio inaccettabile per la salute pubblica.

4. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, qualora per l'approvvigionamento di acqua potabile si debba fare uso di acque superficiali che non raggiungono le concentrazioni imposte per le acque di categoria A3 dall'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, può essere autorizzata, per un periodo di tempo limitato, la deroga alle concentrazioni massime ammissibili stabilite dal presente decreto nell'allegato I, fino al raggiungimento di un valore massimo ammissibile, che è derminato dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 16, in modo che tale superamento non presenti un rischio inaccettabile per la salute pubblica».

Nota all'art. 6:

— Il D.P.R. 14 luglio 1995 concerne: «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande».

Nota all'art. 10:

— Il D.P.R. 30 maggio 1953, n. 578, recava: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 29 marzo 1951, n. 327, che disciplina la produzione e il commercio degli alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici».

98G0171

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 maggio 1998.

Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, alla definizione delle modalità e dei contenuti delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché a stabilire criteri uniformi per lo svolgimento dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e speditezza dell'attività amministrativa;

Sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Art. 1.

Domanda di parere di conformità sui progetti

1. La domanda di parere di conformità sui progetti, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

b) la specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nella tabella allegata al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, interessate dal progetto;

c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere.

2. Alla domanda sono allegati:

a) documentazione tecnico progettuale, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato e conforme a quanto specificato nell'allegato 1 al presente decreto;

b) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Art. 2.

Domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi

1. La domanda di sopralluogo finalizzata al rilascio di certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

b) specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, per le quali si chiede il rilascio del certificato di prevenzione incendi, nonché la loro ubicazione;

c) estremi di approvazione del progetto da parte del Comando provinciale vigili del fuoco.

2. Alla domanda sono allegati:

a) copia del parere rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco sul progetto;

b) dichiarazioni e certificazioni, secondo quanto specificato nell'allegato 2 al presente decreto, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;

c) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Art. 3.

Dichiarazione di inizio attività

1. La dichiarazione prevista dall'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, secondo il modello riportato in allegato 3 del presente decreto e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

2. La suddetta dichiarazione va resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le forme di legge.

Art. 4.

Domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi

1. La domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

b) specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, per le quali si chiede il rinnovo del certificato.

2. Alla domanda sono allegati:

a) copia del certificato di prevenzioni incendi in scadenza;

b) dichiarazione del responsabile dell'attività, redatta secondo il modello riportato in allegato 4 al presente decreto e resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

c) perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818. Tale perizia è redatta secondo il modello riportato in allegato 5 del presente decreto;

d) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Art. 5.

Domanda di deroga

1. La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in triplice copia, di cui una in bollo e va indirizzata all'Ispettorato interregionale o regionale dei vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

b) specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, oggetto della domanda di deroga;

c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;

d) specificazione delle caratteristiche dell'attività o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera *c)*.

2. Alla domanda sono allegati:

a) documentazione tecnica, in triplice copia, a firma di tecnico abilitato, contenente quanto previsto dall'allegato 1 al presente decreto ed integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;

b) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Art. 6.

Adempimenti dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco

1. Il Comando riporta su tutte le copie delle domande, di cui ai precedenti articoli, la data di presentazione e il numero di protocollo, restituendo all'interessato la copia prodotta in carta semplice.

2. La copia in bollo della dichiarazione di cui al precedente art. 3, contenente la data di presentazione della medesima ed il numero di protocollo dell'ufficio, è restituita all'interessato munita del visto di ricezione del Comando, quale autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

3. Il Comando provvede a comunicare al richiedente il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il parere di conformità sui progetti e le autorizzazioni in deroga sono trasmessi agli interessati corredati da una copia della documentazione grafico-illustrativa presentata, munita degli estremi identificativi del parere o dell'autorizzazione.

5. Il Comando provvede al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di cui all'art. 4, sulla base della documentazione prodotta in allegato alla domanda, senza effettuare sopralluogo di verifica.

Art. 7.

Uniformità della durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco

1. La durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, anche al fine di stabilire l'importo dei corrispettivi di cui all'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche ed integrazioni, è riportata nella tabella di cui all'allegato 6 al presente decreto, tenuto conto del tipo di prestazione richiesta, della tipologia e della complessità dell'attività soggetta a controllo.

2. Per le deroghe, la durata del servizio è calcolata sulla base di quella prevista per i pareri di conformità del progetto delle corrispondenti attività, maggiorata del cinquanta per cento.

3. Qualora la richiesta interessi più attività singolarmente elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, la durata del servizio è pari a quella complessivamente risultante dalla durata prevista per ogni singola attività.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Qualora l'interessato intenda delegare altro soggetto per i necessari rapporti con il Comando, ne fa specifica indicazione, nelle forme di legge, in calce alla domanda.

2. Il presente decreto entra in vigore nel medesimo giorno di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 4 maggio 1998

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

ALLEGATO I

DOCUMENTAZIONE TECNICA
ALLEGATA AL PARERE DI CONFORMITÀ SUI PROGETTI

La documentazione progettuale di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio dell'attività elencate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri di prevenzione incendi e in particolare comprende:

scheda informativa generale;

relazione tecnica;

elaborati grafici.

A - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO.

A.1. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE.

La scheda informativa generale comprende:

a) informazioni generali sull'attività e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi;

b) indicazioni del tipo di intervento in progetto: nuovo insediamento o modifica, ampliamento o ristrutturazione di attività esistente.

A.2. RELAZIONE TECNICA.

La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione anticendio da attuare per ridurre i rischi.

A.2.1. *Individuazione dei pericoli di incendio.*

La prima parte della relazione contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attività, quali ad esempio:

destinazione d'uso (generale e particolare);

sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;

carico di incendio nei vari compartimenti;

impianti di processo;

lavorazioni;

macchine, apparecchiature ed attrezzi;

movimentazioni interne;

impianti tecnologici di servizio;

aree a rischio specifico.

A.2.2. *Descrizione delle condizioni ambientali.*

La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:

condizioni di accessibilità e viabilità;

lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);

caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumentrica, compartimentazione, ecc.);

aerazione (ventilazione);

affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali;

vie di esodo.

A.2.3. *Valutazione qualitativa del rischio.*

La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

A.2.4. *Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio).*

La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, avendo riguardo alle norme tecniche di prodotto prese a riferimento.

A.2.5. *Gestione dell'emergenza.*

Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

A.3. ELABORATI GRAFICI.

Gli elaborati grafici, preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4, comprendono:

a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalle quali risultino:

l'ubicazione delle attività;

le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;

le distanze di sicurezza esterne;

le risorse idriche della zona (idranti esterni, pozzi, corsi d'acqua, acquedotti e similari);

gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);

l'ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici;

quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva delle attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento;

b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza riportate nella relazione tecnica:

la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione dei macchinari ed impianti esistenti;

l'indicazione delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori;

le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;

l'illuminazione di sicurezza;

c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata, tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio.

B - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI.

B.1. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE.

La scheda informativa generale, per ogni attività soggetta al controllo, indica i medesimi elementi richiesti al punto A.1.

B.2. RELAZIONE TECNICA.

La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

B.3. ELABORATI GRAFICI.

Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.3.

C - AMPLIAMENTI O MODIFICHE DI ATTIVITÀ ESISTENTI.

Qualora il progetto riguardi un ampliamento, una modifica o una ristrutturazione di una parte dell'attività, gli elaborati relativi alla scheda informativa ed alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre gli altri elaborati possono essere limitati alla parte oggetto degli interventi stessi.

ALLEGATO II

DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLE DOMANDE DI SOPRALLUOGO

La documentazione tecnica è atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente ed è riferita a:

a) strutture;

b) finiture;

c) impianti;

d) attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi, secondo quanto di seguito specificato.

1 - ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA).

1.1. La documentazione è costituita da:

a) certificazione di resistenza al fuoco dell'elemento. Poiché la valutazione della classe di resistenza al fuoco può essere di tipo sperimentale, analitico o tabellare, la relativa certificazione è:

a firma del direttore del laboratorio, per la valutazione di tipo sperimentale;

a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, per la valutazione analitica;

a firma di professionista, per la valutazione di tipo tabellare.

In tutti i casi in cui il metodo di verifica non consenta di certificare anche i requisiti di resistenza (R), di tenuta (E) e di isolamento (I) dell'elemento, è allegata una valutazione a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativa a tali requisiti;

b) dichiarazione di corrispondenza dell'elemento in opera, compreso l'eventuale rivestimento protettivo, con quello certificato. Tale dichiarazione è redatta:

da qualsiasi professionista, quando il grado di resistenza al fuoco sia fornito da tabella;

da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, negli altri casi.

Nel caso di elementi protetti con rivestimenti (vernici intumescenti, intonaci o lastre), in mancanza di apposita procedura di verifica della corretta posa in opera, il professionista potrà avvalersi di una dichiarazione a firma dell'installatore che riporti le modalità applicative utilizzate e garantisca sulla loro corrispondenza con quelle fornite dal produttore del rivestimento (p.e. pulizia e sabbiatura del supporto, tipo e quantitativo di protettivo, ciclo di applicazione, modalità di giunzione delle lastre, ecc.). La dichiarazione di corrispondenza in questo caso riguarda le caratteristiche strutturali dell'elemento e la sussistenza, nella situazione reale, delle ipotesi di base adottate per la verifica (p.e. condizioni di sollecitazione, di applicazione dei protettivi, di isolamento termico delle facce non esposte all'incendio).

1.2. I rapporti di prova e le relazioni di calcolo (in forma integrale o sintetica) relativi agli elementi di cui al presente punto, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso e tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli. A tale scopo, per relazione sintetica si intende un elaborato che descriva l'elemento, le ipotesi di base adottate per il calcolo e ogni altro dato necessario e sufficiente per la eventuale riproducibilità della verifica analitica.

2 - MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO E PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO.

2.1. La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti, e alla quale sono allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa.

2.2. I rapporti di prova relativi ai prodotti di cui al presente punto, per i quali non sia prevista l'omologazione del prototipo, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso, purché siano tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli.

3 - IMPIANTI.

3.1. Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990.

a) Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi gli impianti:

di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;

di protezione contro le scariche atmosferiche;

di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;

di protezione antincendio.

b) La documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo è la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 9 della legge n. 46 del 1990. Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli. In tale dichiarazione è specificato anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente, e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature elettriche.

3.2. Impianti di protezione antincendio e di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990.

a) Sono impianti di protezione antincendio gli impianti:

per l'estinzione degli incendi;

per l'evacuazione del fumo e del calore;

di rivelazione e segnalazione d'incendio.

b) La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta installazione e funzionamento da parte dell'installatore, corredata di progetto, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando provinciale VV.F., a firma di professionista. In assenza di tale progetto, dovrà essere presentata una certificazione (completa di documentazione tecnica illustrativa) a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui alla legge n. 818 del 1984 relativa agli stessi aspetti.

3.3. Impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990.

La documentazione è costituita dalla dichiarazione di conformità a firma dell'installatore ed è corredata da uno specifico progetto e da eventuali allegati obbligatori. Nella dichiarazione è specificato, se pertinente, anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente.

4 - ATTREZZATURE E COMPONENTI DI IMPIANTI CON SPECIFICA FUNZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTICENDIO.

La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta installazione a firma dell'installatore, alla quale è allegata la documentazione attestante la conformità del prodotto al prototipo approvato, certificato o omologato dal Ministero dell'interno e la documentazione attestante la conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento.

ALLEGATO III

Fac-simile di dichiarazione per dare inizio all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37

Al Comando provinciale dei vigili del fuoco di ....

Il sottoscritto ....
cognome nome

con domicilio in ....
via/piazza n. civico comune

numero di telefono ...., titolare dell'attività ....
sita in .... soggetta
via/piazza n. civico comune

ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, nella sua qualità di ....
amministratore/proprietario/ecc.

della ....
ragione sociale

PREMESSO CHE

a) in data .... è stato richiesto a codesto Comando l'accertamento-sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, secondo le vigenti procedure, per l'attività ....
sita in ....
via/piazza n. civico comune
individuata al numero....................... del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 e comprendente anche le attività di cui ai numeri .... del decreto medesimo;

b) alla citata istanza sono state allegate le dichiarazioni e certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato da codesto Comando in data .... con nota prot. ....

Dichiara

ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, al fine di dare inizio all'esercizio dell'attività medesima in attesa dell'accertamento-sopralluogo da parte di codesto Comando, che l'attività di cui in premessa, è stata realizzata nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza degli obblighi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, alla cui osservanza darà corso con la messa in esercizio dell'attività.

Il titolare

....

ALLEGATO IV

Fac-simile di dichiarazione da allegare alla domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi

Al Comando provinciale dei vigili del fuoco di ....

Il sottoscritto ....
cognome nome
con domicilio in ....
via/piazza n. civico comune
numero di telefono ...., titolare dell'attività ....
sita in .... soggetta
via/piazza n. civico comune
ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, nella sua qualità di ....
amministratore/proprietario/ecc.
della ....
ragione sociale

PREMESSO CHE

In data .... è stato rilasciato da codesto Comando, a seguito di accertamento-sopralluogo, il certificato di prevenzione incendi prot. .... con scadenza il ...., per l'attività ....
sita in ....
via/piazza n. civico comune
individuata al numero...................... del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 e comprendente anche le attività di cui ai numeri .... del decreto medesimo

Dichiara

ai sensi e per le finalità di cui dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, al fine dell'ottenimento del rinnovo del certificato in premessa che la situazione riscontrata da codesto Comando alla data di rilascio del citato certificato in scadenza non è mutata.

Il sottoscritto dichiara, altresì, l'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività, di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Il titolare

....

ALLEGATO V

Fac-simile di perizia giurata attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi

Perizia sulla funzionalità ed efficienza degli impianti di protezione antincendio a servizio dell'attività ....
sita in ....
via/piazza n. civico comune
soggetta ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Minstro dell'interno 16 febbraio 1982, in relazione alla quale è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi prot. ....
in data ....

Il sottoscritto ....
titolo/professionale cognome nome
con domicilio in ....
via/piazza n. civico comune
iscritto al .... della provincia
ordine/collegio professionale
di .... con numero .... ed inserito negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, con numero ...., a seguito dell'incarico conferitogli dal titolare dell'attività in premessa, ha effettuato in data .... un sopralluogo tecnico presso l'indirizzo della medesima, per verificare la funzionalità e l'efficienza dei seguenti impianti di protezione antincendio ......
....

Visti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuati, il sottoscritto certifica che i predetti impianti sono efficienti e perfettamente funzionanti.

La presente perizia è redatta esclusivamente al fine del rinnovo del certificato di prevenzione incendi di cui in premessa.

Il professionista

....

ALLEGATO VI

ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 966/1965 E D.M. 16 FEBBRAIO 1982.
DURATA DEL SERVIZIO (ESPRESSO IN ORE) AI SENSI DELLA LEGGE 966/1965.

N.	ATTIVITA'	Parere di conformità del progetto	Sopral-luogo	Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm^3/h	6	8	4
2	impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm^3/h			
	- impianti	6	8	3
	- cabine	2	3	1
3	Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:			
	a) compressi:			
	- per capacita' complessiva fino a 2 m^3	2	3	1
	- per capacita' complessiva superiore a 2	4	6	2
	b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):			
	- per quantitativi complessivi fino 500 kg	2	3	1
	- per quantitativi complessivi superiori a 500 kg	4	6	2
4	Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:			
	a) compressi:			
	- per capacita' complessiva fino a 2 m^3	2	3	1
	- per capacita' complessiva superiore a 2 m^3	4	6	2
	b) disciolti o liquefatti :			
	- per quantitativi complessivi fino a 5 m^3	2	3	1
	- per quantitativi complessivi superiori a 5 m^3 e fino a 50 m^3	5	6	3
	- per quantitativi complessivi superiori a 50 m^3	7	9	4
5	Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:			
	a) compressi per capacita' complessiva superiore a 3 m^3	4	6	2
	b) liquefatti per capacita' complessiva superiore a 2 m^3	4	6	2
6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	8	10	-
7	Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione			
	- impianti singoli	6	8	3
	- impianti misti (gpl e metano)	8	10	4
8	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti			
	- fino a 10 addetti	4	6	2
	- oltre 10 addetti	6	8	3
9	Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili	4	6	2
10	Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi	6	8	3
11	Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas	4	6	2

N.	ATTIVITA'	Parere di conformità del progetto	Sopral-luogo	Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
12	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m³.	6	8	3
13	Stabilimenti ed impianti ove di producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m³	6	8	3
14	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili	6	8	3
15	Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato: - per capacità geometrica complessiva fino a 25 m³ - per capacità geometrica complessiva sup. a 25 m³ e fino a 3000 m³ - per capacità geometrica complessiva superiore a 3000 m³	 2 5 7	 3 6 9	 1 3 4
16	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: - per capacità geometrica complessiva fino a 10 m³ - per capacità geometrica complessiva superiore a 10 m³	 2 4	 4 6	 1 2
17	Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m³ - per quantitativi fino a 25 m³ - per quantitativi oltre 25 m³	 2 4	 3 6	 1 2
18	Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio	4	6	2
19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 Kg	4	6	2
20	Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili: - con quantitativi fino a 1.000 Kg - con quantitativi superiori a 1.000 Kg	 2 4	 4 6	 1 2
21	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	4	6	2
22	Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: - con capacità fino a 10 m³. - con capacità superiore a 10 m³	 2 4	 4 6	 1 2
23	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m³	6	8	3
24	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici - stabilimenti - depositi	 8 6	 10 8	 4 3
25	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni	2	4	1
26	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori - stabilimenti - depositi	 8 6	 10 8	 4 3

N.	ATTIVITA'	Parere di conformità del progetto	Sopral-luogo	Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
27	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici			
	- stabilimenti	8	10	4
	- depositi	6	8	3
28	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili			
	- stabilimenti	8	10	4
	- depositi	6	8	3
29	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno			
	- stabilimenti	8	10	4
	- depositi	6	8	3
30	Fabbriche e depositi di fiammiferi			
	- fabbriche	8	10	4
	- depositi	6	8	3
31	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	6	8	3
32	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo	6	8	3
33	Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	6	8	3
34	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	6	8	3
35	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	6	8	3
36	Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	6	8	3
37	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	6	8	3
38	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	6	8	3
39	Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li	6	8	3
40	Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	6	8	3
41	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li	6	8	3
42	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	6	8	3
43	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li			
	- per quantitativi fino a 500 q.li	3	4	1
	- per quantitativi superiori a 500 q.li	6	8	3
44	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li	4	6	2
45	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 Kg.	4	6	2

N.	ATTIVITA'	Parere di conformità del progetto	Sopral-luogo	Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
46	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini:			
	- fino a 500 q.li	3	4	1
	- superiori a 500 q.li e fino a 1.000 q.li	5	6	2
	- superiori a 1.000 q.li	7	8	3
47	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:			
	- fino a 1.000 q.li	5	6	2
	- oltre 1.000 q.li	7	8	3
48	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:			
	- fino a 1.000 q.li	5	6	2
	- oltre 1.000 q.li	7	8	3
49	Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:			
	- fino a 75 addetti	4	6	2
	- oltre 75 addetti	8	10	4
50	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	4	6	2
51	Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	4	6	2
52	Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche	4	6	2
53	Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali	4	6	2
54	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li	4	6	2
55	Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li	4	6	2
56	Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito	4	6	2
57	Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li	4	6	2
58	Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li			
	- fino a 500 q.li	3	4	1
	- oltre 500 q.li	6	8	3
59	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	6	8	3
60	Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	4	6	2
61	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati	6	8	3
62	Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li	4	6	2
63	Centrali termoelettriche	8	10	4
64	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW			
	- per potenza complessiva fino a 100 KW	2	3	1
	- per potenza complessiva superiore a 100 KW	4	6	2
65	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc	6	8	3
66	Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli	6	8	3

N.	ATTIVITA'	Parere di conformità del progetto	Sopralluogo	Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
67	Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	6	8	3
68	Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli	8	10	4
69	Cantieri navali con oltre cinque addetti	8	10	4
70	Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti	8	10	4
71	Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti	8	10	4
72	Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti - officine fino a 20 autoveicoli - officine con oltre 20 autoveicoli	 2 4	 4 6	 1 2
73	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti	6	8	3
74	Cementifici	6	8	3
75	Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	4	6	2
76	Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	4	6	2
77	Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)	4	6	2
78	Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione	4	6	2
79	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	4	6	2
80	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari - impianti per la separazione degli isotopi - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti.	10	14	5
81	Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini	4	6	2
82	Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti	4	6	-
83	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti - con capienza fino a 500 posti - con capienza superiore a 500 e fino a 2.000 posti - con capienza superiore a 2.000 posti	 4 6 8	 6 8 10	 2 3 4
84	Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto - fino a 100 posti letto - da 101 a 500 posti letto - oltre 500 posti letto	 4 6 8	 6 8 10	 2 3 4

N.	ATTIVITA'	Parere di conformità del progetto	Sopral-luogo	Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti.			
	- fino a 500 persone presenti	4	6	2
	- da 501 a 2.000 persone presenti	6	8	3
	- oltre 2.000 persone presenti	8	10	4
86	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto			
	- fino a 100 posti letto	4	6	2
	- da 101 a 500 posti letto	6	8	3
	- oltre 500 posti letto	8	10	4
87	Locali, adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m^2 comprensiva dei servizi e depositi			
	- con superficie lorda fino a 1.000 m^2	4	6	2
	- con superficie lorda superiore a 1.000 m^2 e fino a 5.000 m^2	6	8	3
	- con superficie lorda superiore a 5.000 m^2	8	10	4
88	Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 m^2			
	- con superficie lorda fino a 4.000 m^2	4	6	2
	- con superficie lorda superiore a 4.000 m^2	8	10	4
89	Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	6	8	-
90	Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564	8	10	-
91	Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h (116 kW)			
	- con potenzialità fino a 350 KW	2	3	1
	- con potenzialità superiore a 350 KW	4	6	2
92	Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili.			
	- con capienza fino a 50 autoveicoli	2	3	1
	- con capienza superiore a 50 e fino a 300 autoveicoli	4	6	2
	- con capienza superiore a 300 autoveicoli	6	8	3
93	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti			
	- fino a 10 addetti	4	6	2
	- oltre 10 addetti	6	8	3
94	Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m			
	- con altezza fino a 32 m	2	3	-
	- con altezza superiore a 32 m e fino a 50 m	4	6	-
	- con altezza superiore a 50 m	6	8	-
95	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497			
	- con corsa fino a 32 m	2	3	-
	- con corsa superiore a 32 m	4	6	-
96	Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886	8	10	-
97	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm	8	10	-
-	Attività di cui ai punti precedenti ricadenti tra quelle a rischio di incidente rilevante	10/14 *	14/20 *	5/7 *

* *(in relazione alla complessità dell'insediamento)*

98A3783

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 aprile 1998.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, in Terni.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, con sede in Terni;

Vista la delibera del 20 febbraio 1998, con la quale l'assemblea dei soci della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 2, comma 5, e 4, comma 2, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, comma 5, e 4, comma 2, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, con sede in Terni, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 2.

(Omissis).

Comma 5.

Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di società bancarie o finanziarie diverse dalla società di cui al *quarto* comma del presente articolo ... *(omissis).*

(Omissis).

Art. 4.

(Omissis).

Comma 2.

Una quota non inferiore al *10%* dei dividendi derivanti dalla partecipazione azionaria nella società conferitaria deve essere annualmente accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale nonché all'acquisto di azioni della società conferitaria stessa.

(Omissis).

98A3741

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 aprile 1998.

Modalità di applicazione della etichettatura energetica a frigoriferi domestici, congelatori e relative combinazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, che fa obbligo ai costruttori di apparecchi di riscaldamento o domestici e, qualora si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori o ai rivenditori, ciascuno per la parte loro spettante, di munire gli apparecchi stessi di etichetta inerente all'informazione sul consumo di energia secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive comunitarie;

Vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti;

Vista la direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai frigoriferi, conservatori e congelatori per uso domestico alimentati dalla rete elettrica e alle loro combinazioni. Sono esclusi gli apparecchi che possono essere alimentati altresì da altre fonti di energia quali le batterie.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le informazioni riportate in targa ai fini della sicurezza degli apparecchi di cui al comma 1.

Art. 2.

Norme tecniche di riferimento

1. I dati da fornire in applicazione del presente decreto devono essere misurati sulla base della norma EN 153 del maggio 1990, recepita in Italia come norma UNI EN 153 del luglio 1991, o sulla base delle norme nazionali i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana come trasposizione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. I dati relativi al rumore, saranno misurati in conformità al decreto n. 134 del 27 gennaio 1992, che recepisce la direttiva 86/594/CEE, ed ai successivi decreti specifici di applicazione.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «distributore» - qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che venda, noleggi, offra in leasing o esponga apparecchi domestici agli utilizzatori finali;

b) «fornitore» - il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunità europea oppure il soggetto che immette il prodotto sul mercato comunitario;

c) «scheda» - una tabella informativa standardizzata relativa all'apparecchio in questione;

d) «altre risorse essenziali» - acqua, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un apparecchio in funzione normale;

e) «informazioni complementari» - altre informazioni relative al funzionamento dell'apparecchio che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia o di altre risorse essenziali.

Art. 4.

Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate

1. L'etichetta da apporre sugli apparecchi di cui all'art. 1 deve essere redatta in lingua italiana e conforme al modello di cui all'allegato I. L'etichetta deve essere apposta, in modo da essere chiaramente visibile, sull'esterno della parte anteriore o superiore dell'apparecchio domestico offerto in vendita, noleggio o leasing, oppure esposto all'utilizzatore finale.

2. Tutti i fornitori che immettono sul mercato gli apparecchi domestici di cui all'art. 1, sono tenuti a fornire altresì le etichette conformi, sotto tutti gli aspetti, al presente decreto, nonché una scheda informativa relativa al prodotto, redatta in lingua italiana, rispondente alle indicazioni dell'allegato II. I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite.

3. Il distributore è tenuto a corredare gli apparecchi di cui all'art. 1 della scheda informativa e, qualora un apparecchio sia esposto, ad apporre l'etichetta come previsto al comma 1.

4. Quando l'offerta di vendita, locazione o vendita rateale avviene in forma tale che il potenziale acquirente non possa prendere visione dell'apparecchio, la comunicazione deve contenere tutte le informazioni elencate all'allegato III.

5. Gli apparecchi di cui all'art. 1 sono suddivisi nelle «categorie» definite all'allegato IV. La categoria di efficienza energetica di ogni apparecchio deve essere conforme all'allegato V.

6. Ai sensi dell'art. 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, decorsi sei mesi dalla emanazione del presente decreto, è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui all'art. 1, se privi di etichetta conforme al presente decreto.

Art. 5.

Documentazione tecnica

1. La documentazione tecnica che deve approntare il fornitore deve contenere, al fine di consentire la valutazione dell'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda:

a) il nome e l'indirizzo del fornitore;

b) una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di identificarlo univocamente;

c) informazioni eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;

d) i risultati delle prove di misura significative effettuate in base alle norme indicate nell'art. 2;

e) le eventuali istruzioni per l'uso.

Art. 6.

Vigilanza e controllo

1. Per l'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo sull'applicazione del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale dei propri uffici provinciali e, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato nonché delle autorità pubbliche locali competenti per materia; per le attività di verifica tecnica sulla veridicità del contenuto delle etichette può avvalersi, oltre che dei propri laboratori, anche dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) o di altri organismi individuati con specifico decreto.

2. Gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono gli organi competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1998

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO I

ETICHETTA

Modello

1) L'etichetta deve essere conforme al seguente modello:

Note sull'etichetta

2) Nelle note seguenti sono definite le informazioni da fornire:

Note

I) Nome o marchio del fornitore.

II) Identificatore del modello del fornitore.

III) La categoria di efficienza energetica di un apparecchio deve essere determinata in accordo con l'allegato V. La lettera appropriata deve essere sistemata in corrispondenza della relativa freccia.

IV) Fatte salve tutte le disposizioni relative al sistema di etichettatura ecologica della Comunità, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un «etichetta ecologica della Comunità» ai sensi del regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio [1] è possibile aggiungere una riproduzione del contrassegno ecologico (il fiore). La «Guida per il disegno dell'etichettatura di frigoriferi e congelatori», citata più avanti, specifica come il contrassegno ecologico può essere inserito nell'etichetta.

V) Consumo di energia conformemente alle norme citate all'articolo 1.2, ma espresso in kWh/anno (ossia in 24 ore$\times$365).

VI) Somma del volume utile di tutti gli scomparti senza stelle (ossia con temperatura di lavoro > -6 °C).

VII) Somma del volume utile di tutti gli scomparti congelatori con stelle (ossia con temperatura di lavoro ≤ -6 °C).

VIII) Numero di stelle dello scomparto per la conservazione degli alimenti congelati; se non ha stelle, non compilare lo spazio corrispondente.

IX) Se del caso, il rumore misurato conformemente alla direttiva 86/594/CEE.

[1] GU n. L 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1.

Stampa

3) I seguenti criteri definiscono certi aspetti dell'etichetta
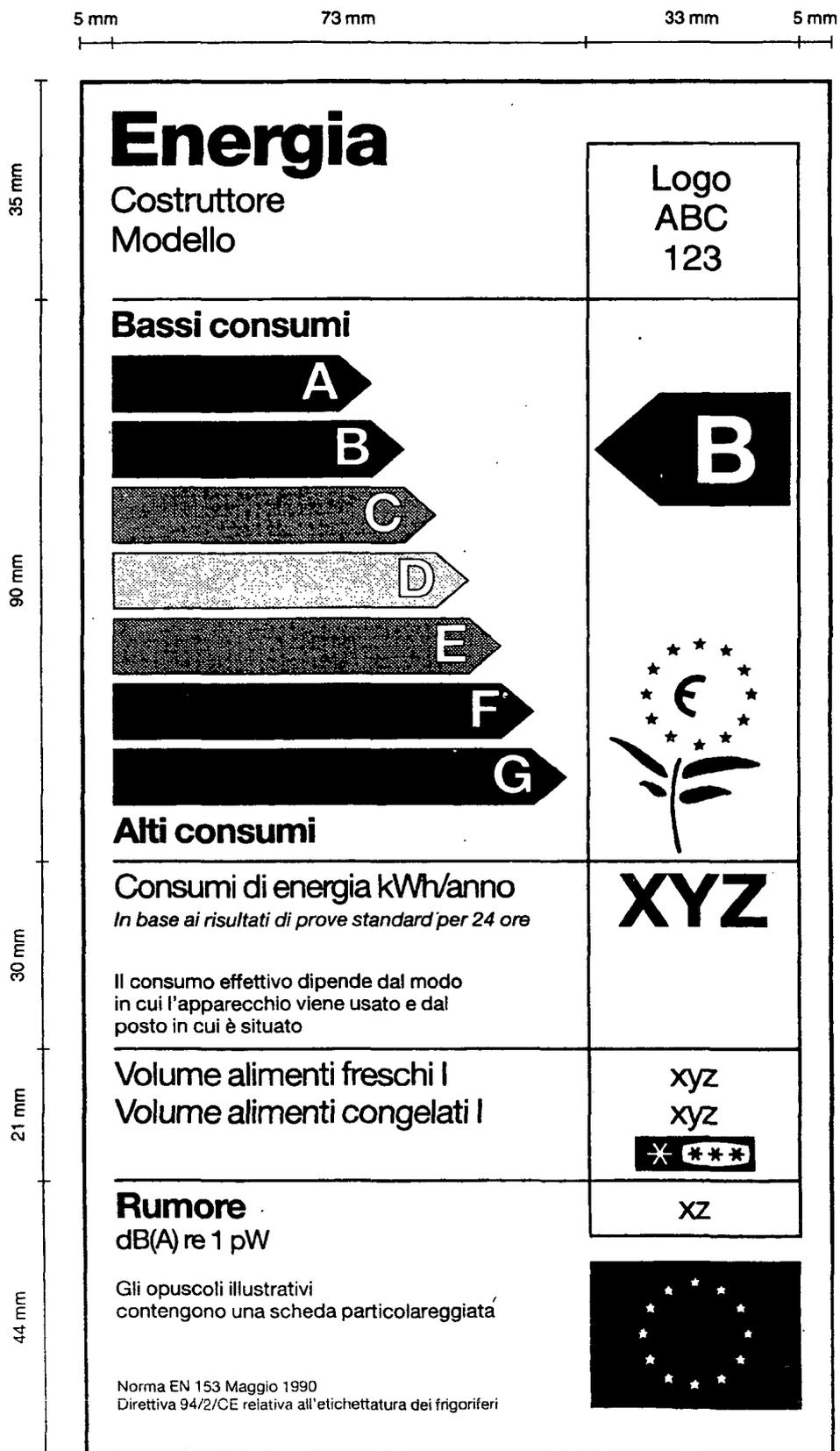
Colori usati

CMGN: cian, magenta, giallo, nero.

Ex.: 07X0: 0% cian, 70% magenta, 100% giallo, 0% nero.

Frecce:

— A: X0X0,

— B: 70X0,

— C: 30X0,

— D: 00X0,

— E: 03X0,

— F: 07X0,

— G: 0XX0.

Outlinecolour: X070.

Tutto il testo è in nero - lo sfondo è bianco.

Informazioni complete in quanto alla stampa sono contenute in una guida per il disegno dell'etichettatura di frigoriferi e congelatori disponibile presso:

Segreteria del comitato regolatore per l'etichettatura di energia ed informazioni uniformi relative ai prodotti
Direzione generale dell'energia
Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

ALLEGATO II

SCHEDA

La scheda deve contenere le seguenti informazioni, che possono essere inserite in una tabella comprendente diversi apparecchi forniti dallo stesso fornitore, nel qual caso devono essere elencate nell'ordine indicato o riportate nella descrizione dell'apparecchio:

1) Nome o marchio del fornitore.

2) Identificatore del modello del fornitore.

3) Tipo di apparecchio, come segue:

Categoria	Indicazione sulla scheda
1	Frigorifero senza scomparti a bassa temperatura
2	Frigorifero con scomparti cantina
3	Frigorifero
4	Frigorifero
5	Frigorifero
6	Frigorifero
7	Frigo/Congelatore
8	Congelatore verticale
9	Congelatore orizzontale
	Per gli apparecchi della categoria 10, il fornitore può usare la propria descrizione del tipo di apparecchio.

4) La classe di efficienza energetica del modello, di cui all'allegato V, definita come «classe di efficienza energetica ... *su una scala da* A *(efficienza massima) a* G *(efficienza minima)*». Se viene usata una tabella, questa informazione può essere espressa in altro modo affinché sia chiaro che la scala va da A (efficienza massima) a G (efficienza minima).

5) Se le informazioni sono fornite sotto forma di tabella, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un «riconoscimento ecologico della Comunità» ai sensi del regolamento (CEE) n. 880/92, è possibile aggiungere una riga intitolata «Riconoscimento ecologico della Comunità», nella quale viene riprodotto il contrassegno ecologico (il fiore). Questa possibilità tuttavia non pregiudica l'applicazione di tutte le disposizioni relative al sistema di etichettatura ecologica della Comunità.

6) Consumo di energia in accordo con le norme citate all'articolo 1.2 ma espresso in kWh/anno (ossia in 24 ore×365), descritto come segue: «consumo di energia ... kWh/anno in base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.»

7) Volume utile dello scomparto per alimenti freschi (5 °C) in accordo con le norme citate all'articolo 1.2 — omettere per le categorie 8 e 9.

8) Volume utile dello scomparto congelatore, in accordo con le norme citate all'articolo 1.2 — omettere per le categorie 1, 2 e 3. Volume utile dello «scomparto a bassa temperatura» per gli apparecchi della categoria 3.

7) e 8) Per la categoria 2 e 10 specificare il volume utile di ciascuno scomparto in accordo con le norme citate all'articolo 1.2.

9) Se del caso, numero di stelle dello scomparto per la conservazione degli alimenti congelati in accordo con le norme citate all'articolo 1.2.

10) L'indicazione «No Frost» può essere inclusa se non brina in accordo con le definizioni date nelle norme citate all'articolo 1.2.

11) «Autonomia di conservazione senza energia elettrica» definita come «tempo di risalita della temperatura» conformemente alle norme citate all'articolo 1.2.

12) «Potere di congelamento» in kg/24 h conformemente alle norme citate all'articolo 1.2.

13) «Classe climatica» conformemente alle norme citate all'articolo 1.2; può essere omessa se l'apparecchio rientra nella classe «temperata».

14) Se del caso, il rumore che deve essere misurato conformemente alla direttiva 86/594/CEE.

Per gli apparecchi che contengono altri scomparti oltre a quelli per alimenti freschi e per alimenti congelati, ai punti 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 si possono inserire righe supplementari per fornire informazioni su detti scomparti, badando di utilizzare sempre la stessa denominazione e lo stesso ordine. Se la temperatura di progetto di uno scomparto non è conforme al sistema di classificazione a stelle o alla temperatura standard per lo scomparto per alimenti freschi (5 °C), specificare detta temperatura di progetto.

Le informazioni dell'etichetta possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell'etichetta. In tal caso devono essere inserite anche le informazioni riportate soltanto nella scheda.

ALLEGATO III

VENDITA PER CORRISPONDENZA O ALTRO TIPO DI VENDITA A DISTANZA

I cataloghi di vendita per posta e le altre comunicazioni scritte di cui all'articolo 2 paragrafo 6 devono contenere le seguenti informazioni, nell'ordine indicato:

1) Classe di efficienza energetica (allegato II, punto 4)

2) Energia utilizzata (allegato II, punto 6)

3) Volume utile scomparto alimenti freschi (allegato II, punto 7)

4) Volume utile scomparto congelatore (allegato II, punto 8)

5) Numero di stelle (allegato II, punto 9)

6) Rumore (allegato II, punto 14)

Qualsiasi altra informazione da inserire nella scheda informativa relativa al prodotto deve essere fornita nella forma definita nell'allegato II e deve essere inserita nell'elenco di cui sopra nell'ordine definito per la scheda.

Tutte le informazioni di cui sopra devono essere stampate in forma e caratteri leggibili.

ALLEGATO IV

CATEGORIE

Gli apparecchi oggetto della presente direttiva devono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

1) Frigoriferi domestici, senza scomparti a bassa temperatura.

2) Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5 °C e 10 °C.

3) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle.

4) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo *.

5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo **.

6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ***.

7) Frigoriferi/congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo *(***).

8) Congelatori domestici, verticali.

9) Congelatori domestici, orizzontali.

10) Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei precedenti punti.

ALLEGATO V

CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA

La classe di efficienza energetica di un apparecchio deve essere determinata in base alla seguente tabella:

TABELLA 1

Indice di efficienza energetica	Classe di efficienza energetica
$I < 55$	A
$55 \leq I < 75$	B
$75 \leq I < 90$	C
$90 \leq I < 100$	D
$100 \leq I < 110$	E
$110 \leq I < 125$	F
$125 \leq I$	G

Dove:

«Indice di efficienza energetica» = Energia utilizzata dall'apparecchio [1]/efficienza energetica standard dell'apparecchio (in percentuale),

«Consumo di energia standard» = M × volume corretto + N (in kWh/anno),

Volume corretto = volume scomparto alimenti freschi + Ω × volume scomparto congelatore (in litri);

i valori di M, N e Ω sono ricavati dalla tabella seguente:

[1] Vedi nota V dell'allegato I.

TABELLA 2

	Categoria di apparecchio	Ω	M	N
1	Frigorifero senza scomparti a bassa temperatura	—	0,233	245
2	Frigorifero con scomparti cantina	0,75 ([1])	0,233	245
3	Frigorifero senza stelle	1,25	0,233	245
4	Frigorifero con scomparto a bassa temperatura senza stella	1,55	0,643	191
5	Frigorifero **	1,85	0,450	245
6	Frigorifero ***	2,15	0,657	235
7	Frigo/Congelatore *(***)	([3])	0,777	303
8	Congelatore verticale	2,15 ([2])	0,472	286
9	Congelatore orizzontale	2,15 ([2])	0,446	181
10	Più porte e altri tipi	([3])	([4])	([4])

([1]) Per i frigoriferi/refrigeratori: Volume corretto = Volume scomparto alimenti freschi + W × Volume scomparto refrigeratore (10 °C) (in litri).

([2]) Per gli apparecchi «No Frost» definiti all'allegato II punto 10, l'indice è aumentato al valore 2,58 per il tramite di un fattore moltiplicativo di correzione fissato provvisoriamente ad 1,2. (Con riferimento a eventuali distorsioni del metodo di misura che non tiene conto dell'assenza di ghiaccio negli apparecchi «No Frost». All'uso pratico ciò aumenterà talvolta il consumo degli apparecchi «tradizionali»).

([3]) Il volume corretto viene calcolato mediante la formula seguente:

(25-T)

$$\text{volume corretto} = \sum_{\text{tutti gli scomparti}} \frac{(25-T_C)}{20} \times V_C \times F_C \quad \text{dove}$$

T_C è la temperatura di progetto dello scomparto e V_C il suo volume utile (in litri) ed F_C è un fattore di correzione che vale 1,2 per gli scomparti «No Frost» ed 1 per tutti gli altri scomparti.

([4]) Per questi apparecchi i valori di M e N sono determinati in base alla temperatura e al numero di stelle dello scomparto a temperatura più bassa, come segue:

TABELLA 3

Temperatura dello scomparto	Categoria equivalente	M	N
> - 6 °C	1/2/3 Conservatore frigorifero/frigorifero senza/stelle	0,233	245
≤ - 6 °C *	4 Frigorifero *	0,643	191
≤ -12 °C **	5 Frigorifero **	0,450	245
≤ -18 °C ***	6 Frigorifero ***	0,657	235
≤ -18 °C *(***) con capacità di congelazione	7 Frigo/Congelatore *(***)	0,777	303

98A3739

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 8 aprile 1998.

Determinazione del prezzo dei libri di testo per le scuole elementari per l'anno scolastico 1998/99.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503;

Vista la legge 10 agosto 1964, n. 719;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, relativo all'approvazione dei nuovi programmi per le scuole primarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986, n. 300, recante norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo delle classi 1ª e 2ª della scuola elementare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1987, n. 578, recante nuove norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo delle classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola elementare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 maggio 1987, n. 204, inerente l'approvazione di nuovi programmi di insegnamento della religione cattolica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 1988, n. 161, relativo alla compilazione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica;

Visto il decreto 25 marzo 1994 recante norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo di lingua straniera nella scuola elementare;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto interministeriale in data 16 giugno 1997, con il quale veniva stabilito per l'anno scolastico 1997/98 il prezzo di copertina dei libri di testo per le scuole elementari;

Visto il protocollo d'intesa n. 125446 del 18 marzo 1997 stipulato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le organizzazioni di rappresentanza degli editori;

Riconosciuta la necessità di modificare, per l'anno scolastico 1998/99, i prezzi di cui al predetto decreto interministeriale del 16 giugno 1997, in conformità alle indicazioni contenute nel protocollo d'intesa n. 125446 del 18 marzo 1997 sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di copertina di ciascun volume comprensivo di I.V.A., in relazione alle specifiche caratteristiche, è stabilito come segue:

	Classe	Letture	Sussidiari	Religione	Lingua straniera
1° ciclo	1ª	15.020		4.345	
	2ª	17.180			
2° ciclo	3ª	19.860	22.150	16.385	15.250
	4ª	21.825	26.915		15.250
	5ª	26.465	31.590		15.250

Art. 2.

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione e degli enti locali, viene praticato dai librai lo sconto dello 0,25% sul prezzo di copertina.

Roma, 8 aprile 1998

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

98A3740

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Esaminati i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 4 febbraio 1998;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «Co.I.F.A. - Cooperativa Itrana falegnami artigiani» a responsabilità limitata, con sede in Itri (Latina), costituita per rogito notaio Francesco Varcasia in data 19 aprile 1966, repertorio n. 12200, registro società n. 1880; BUSC n. 415/97215;

2) società cooperativa agricola «Vita» a responsabilità limitata, con sede in Priverno (Latina), costituita per rogito notaio Andrea Longo in data 9 luglio 1947, repertorio n. 829, registro società n. 343; BUSC n. 440/95906;

3) società cooperativa mista «Medi sport» a responsabilità limitata, con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito notaio Pietro Pierantoni in data 11 settembre 1978, repertorio n. 26427, registro società n. 5626; BUSC n. 1629/161519;

4) società cooperativa mista «Ri.Stu.Se. - Società cooperativa ricerche - studi - servizi amministrativi» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Andrea Nicotra in data 7 maggio 1981, repertorio n. 10017, registro società, n. 7122; BUSC n. 2078/193375;

5) società cooperativa mista «Centro studi G. Pastore» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Pietro Pierantoni in data 6 dicembre 1982, repertorio n. 33114, registro società n. 8042; BUSC n. 2097/195085;

6) società cooperativa mista «C.O.A.L.» a responsabilità limitata, con sede in Priverno (Latina), costituita per rogito notaio Temistocle Giorgilli in data 6 marzo 1987, repertorio n. 10763, registro società n. 12765; BUSC n. 2727/235289;

7) società cooperativa di produzione e lavoro «Lazio» a responsabilità limitata, con sede in Itri (Latina), costituita per rogito notaio Antonio Areniello in data 31 dicembre 1993, repertorio n. 18891, registro società n. 20681; BUSC n. 3202/267137;

8) società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Lav.E. - Cooperativa lavoratori edili Sabaudia» a responsabilità limitata, con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito notaio Claudio Maciariello in data 29 ottobre 1993, repertorio n. 6817, registro società n. 20466; BUSC n. 3214/267383;

9) società cooperativa agricola «Linea verde» a responsabilità limitata, con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito notaio Pasquale Cante in data 16 dicembre 1994, repertorio n. 18516, registro società n. 21593; BUSC n. 3252/270107.

Latina, 10 aprile 1998

Il direttore: D'INCERTOPADRE

98A3730

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Tecnica General» a r.l., in Gioia Tauro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Tecnica General» a r.l., con sede in Gioia Tauro, costituita per rogito notaio F.P. Menonna in data 28 giugno 1985, repertorio n. 30171, registro società n. 1358, tribunale di Palmi

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3744

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Santa Marina» a r.l., in Polistena.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Santa Marina» a r.l., con sede in Polistena, costituita per rogito notaio S. Divisa in data 7 luglio 1957, repertorio n. 1283, registro società n. 116, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3745

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Samos moda giovane» a r.l., in Samo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Samos moda giovane» a r.l., con sede in Samo, costituita per rogito notaio M. Federico in data 28 aprile 1992, repertorio n. 6365, registro società n. 2560, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3746

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Pubbli Service» a r.l., in Taurianova.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Pubbli Service» a r.l., con sede in Taurianova, costituita per rogito notaio M.C. Reni in data 9 gennaio 1989, repertorio n. 3660, registro società n. 2382, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3747

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Poli-Service» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Poli-Service» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio R. Zumbo in data 11 marzo 1993, repertorio n. 1997, registro società n. 90/93, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3748

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Poliedro» a r.l., in Villa S. Giovanni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Poliedro» a r.l., con sede in Villa S. Giovanni, costituita per rogito notaio O. Carillio in data 6 aprile 1994, repertorio n. 21421, registro società n. 94/94, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3749

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Artelegno» a r.l., in Bovalino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Artelegno» a r.l., con sede in Bovalino, costituita per rogito notaio C.F. Catanese in data 30 ottobre 1992, repertorio n. 3113, registro società n. 2587, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3750

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Agrumi d'Italia» a r.l., in Rosarno.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Agrumi d'Italia» a r.l., con sede in Rosarno, costituita per rogito notaio M.C. Reni in data 12 ottobre 1987, repertorio n. 1431, registro società n. 2069, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3751

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Azzurra» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Azzurra» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio F. Albanese in data 13 febbraio 1991, repertorio n. 23443, registro società n. 177/89, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3752

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Ester» a r.l., in Caraffa del Bianco.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Ester» a r.l., con sede in Caraffa del Bianco, costituita per rogito notaio M. Federico in data 23 luglio 1992, repertorio n. 7309, registro società n. 2561, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3753

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Mare Sole» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Mare Sole» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio G. De Salvo in data 29 marzo 1985, repertorio n. 24524, registro società n. 179/85, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3754

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Mutua finanziaria doveri e diritti amicizia e solidarietà» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Mutua finanziaria doveri e diritti amicizia e solidarietà» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio A. Zagami in data 5 aprile 1974, repertorio n. 1163, registro società n. 34/74, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3755

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato concernente la nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 6 maggio 1998, ha attribuito — ai sensi dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 — il seggio rimasto vacante a seguito del decesso dell'on. Spalato Bellerè e alla rinuncia dell'on. Massimo Abbatangelo, al sig. Luciano Schifone, primo dei non eletti nella stessa circoscrizione e nella stessa lista «Alleanza nazionale».

98A3844

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 maggio 1998

Dollaro USA	1746,70
ECU	1946,17
Marco tedesco	986,56
Franco francese	294,21
Lira sterlina	2900,92
Fiorino olandese	875,49
Franco belga	47,825
Peseta spagnola	11,611
Corona danese	258,64
Lira irlandese	2479,44
Dracma greca	5,671
Escudo portoghese	9,629
Dollaro canadese	1212,65
Yen giapponese	13,178
Franco svizzero	1179,01
Scellino austriaco	140,21
Corona norvegese	237,10
Corona svedese	229,83
Marco finlandese	324,56
Dollaro australiano	1115,27

98A3864

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla domanda di modifica dei vini a denominazione di origine controllata «Carema».

Visto il parere relativo alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carema», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1998;

Vista l'istanza n. 447/90 del 26 marzo 1998 pervenuta dall'associazione «Vignaioli Piemontesi» tesa ad ottenere integrazioni e precisazioni negli articoli 4 e 5 della proposta di disciplinare allegato al parere di cui sopra;

Visto il supplemento di istruttoria svolto dal comitato nelle riunoni del 6 e 7 aprite 1998, relativamente alla predetta istanza;

Considerato che con l'istanza trasmessa in data 6 aprile 1998 dalla cantina dei produttori «Nebbiolo di Carema» muove osservazioni analoghe a quelle dell'associazione «Vignaioli Piemontesi» e che pertanto appare superfluo sottoporre la stessa all'esame del comitato;

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, a parziale modifica e integrazione del disciplinare di produzione relativo ai vini a denominazione di origine controllata «Carema» accoglie le istanze dell'associazione «Vignaioli Piemontesi» e conseguentemente a parziale modifica degli articoli 4 e 5, propone gli stessi nella stesura di seguito riportata.

Proposta di modifica degli articoli 4 e 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carema»

Gli articoli 4 e 5 della proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carema», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1998, sono sostituiti per intero dal testo seguente:

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Carema» devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati sulle coste rocciose, su terreni di buona esposizione, e di origine morenica, con esclusione di quelli di fondovalle. I sistemi di impianto, le forme di allevamento e di potatura debbono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Carema» non deve essere superiore a kg 8000 per ettaro, per un massimo di 56 ettolitri di vino finito ad ettaro.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Carema» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi

rastando i limiti resa uva vino per i quantitativi di cui trattasi; oltre il detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima delle uve fresche in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso due volte all'anno prima dell'invaiatura.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Carema» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 11,5%

Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata «Carema» devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 e nella fraz. Ivery nel comune di Pont St. Martin (Valle d'Aosta) secondo gli usi tradizionali della zona.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Valle d'Aosta e della Provincia di Torino.

Il vino a denominazione di origine controllata «Carema» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni di cui almeno due in contenitori di legno non superiori ad hl 40. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le proprie peculiari caratteristiche.

È consentita l'aggiunta a scopo migliorativo, di «Carema» più giovane ed identico «Carema» piu vecchio o viceversa nella misura massima del 15%.

98A3733

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. **484.000**
- semestrale .... L. **275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. **396.000**
- semestrale .... L. **220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. **110.000**
- semestrale .... L. **66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. **102.000**
- semestrale .... L. **66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. **260.000**
- semestrale .... L. **143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. **101.000**
- semestrale .... L. **65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. **254.000**
- semestrale .... L. **138.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. **1.045.000**
- semestrale .... L. **565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. **935.000**
- semestrale .... L. **495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

L. 1.500